



Comune di Sorbolo Mezzani

Piazza Libertà, 1 – 43058 Sorbolo Mezzani (PR)
C.F./P.IVA: 02888920341



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

DELIBERAZIONE N. 4 DEL 05-03-2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE I.U.C. PER L'ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di Marzo, alle ore 15:30, in Sorbolo Mezzani, presso l'Ufficio del Commissario.

Il DOTT. SERGIO POMPONIO, con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE AVV. ELENA BEDUSCHI, in virtù dei poteri conferiti con Decreto del Prefetto di Parma prot. nr. 58883 del 19/12/2018, allo svolgimento delle funzioni del Sindaco, del Consiglio e della Giunta.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

VISTA la L.R. n. 18 del 05/12/2018 con la quale è stato istituito a decorrere dal 1.1.2019 il Comune di Sorbolo Mezzani, nato dalla fusione fra i Comuni di Sorbolo e di Mezzani;

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Parma prot. num. 0058883 del 19/12/2018 con cui è stato nominato Commissario Prefettizio il Dott. Sergio Pomponio per la provvisoria amministrazione del nuovo ente ai sensi della Legge n. 56 del 07 aprile 2014 avente ad oggetto “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

DATO ATTO che con il suddetto decreto al Commissario sono conferiti i poteri spettanti al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale e che, come già indicato, lo stesso viene incaricato della provvisoria gestione del nuovo comune ai sensi della succitata Legge n. 56/2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 21/02/2019 con la quale il medesimo organo adotta le aliquote IMU e TASI come in essa indicate e ne propone l’approvazione;

PREMESSO che:

1. con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014;
2. la IUC si basa su due presupposti impositivi:
 - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
 - l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
3. La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
 - IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
 - TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale),
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti),
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili),
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

DATO ATTO che presupposti per la determinazione delle aliquote del tributo TASI e dell’imposta IMU sono le seguenti disposizioni legislative:

TASI:

1) i seguenti commi dell’art. 1, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669 - Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

671 - La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

672 - In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula

e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

676 - L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677 - Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille (comma così modificato dall'art 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23/12/2014 n. 190).

678 - Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

679 - Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

681 - Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682 - Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683 - Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

692 - Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

IMU:

Gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'art. 4 del D.L. 02/03/2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/04/2012 n. 44, l'art. 1, comma 380, L. 24-12-2012 n. 228, l'art. 1 della legge 147/2013 con i quali è stata istituita l'imposta municipale propria in tutti i comuni del territorio nazionale ed in particolare i commi:

703 - L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

707 e 708 - che apportano modifiche all'art. 13 del D.L. 201/2011, istitutivo dell'IMU tra le quali

l'abolizione dell'imposta per quanto riguarda l'abitazione principale, ad esclusione delle categorie A1-A8-A9 e i fabbricati rurali ad uso strumentale.

TARI:

l'art. 14 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214, modificato ed integrato dal D.L. 35/2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 08/04/2013, ha istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S) sostitutivo di tutti i prelevamenti a copertura delle spese per i servizi di igiene urbana;

L'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ed in particolare:

- comma 651: "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";

- comma 652: "Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

- comma 655: "Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti";

- comma 683: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

- comma 691: "I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";

- comma 704 che ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 istitutivo della TARES;

il D.P.R. n. 158 del 27/04/1999 e successiva circolare esplicativa, che definisce le norme per l'elaborazione del metodo normalizzato al fine di determinare la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed in particolare all'art. 8 prevede per i gestori del servizio l'obbligo di redigere il piano finanziario;

la legge regionale n. 23 del 23.12.2011 che ha disposto che l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitato dalle Autorità d'ambito territoriale ottimale, sia svolto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione, la quale, tra le competenze a lei attribuite vi sono quelle di individuazione dei bacini di affidamento del servizio e delle relative modalità di affidamento, di approvazione dei piani economico-finanziari, delle tariffe all'utenza e dei relativi regolamenti;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Sorbolo n. 13 in data 28/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, sono stati adottati i regolamenti di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147, composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Mezzani n. 02 in data 27/03/2014, esecutiva ai sensi di legge, sono stati adottati i regolamenti di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147, composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone:

- che gli enti locali deliberano i regolamenti, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- che le deliberazioni di cui trattasi, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine anzidetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui al combinato disposto dell'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell'art. 13, comma 13/bis e 17, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214 all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTA la Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) la quale ha apportato sostanziali variazioni alla IUC ed in particolare alla TASI ed all'IMU e che le modifiche apportate prevedono:

- la riduzione, ai fini IMU, al 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il locatore risieda ed abbia la propria dimora abituale nello stesso comune ove è ubicato l'immobile stesso e possieda un unico immobile, oltre a quello adibito a propria abitazione Sono esclusi i comodati per le abitazioni censite nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- la riduzione dell'aliquota, ai fini IMU e TASI, al 75% per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- l'esenzione dall'imposta, ai fini IMU, per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
- l'esenzione dall'imposta, ai fini TASI, degli immobili adibiti ad abitazione principale;

VISTO l'art. 1 comma 124 della Legge Regionale 56/2014 secondo il quale tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei Comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei Comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei Comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del Commissario o degli organi del nuovo comune;

QUANTO AL TRIBUTO TASI:

VISTO il D.L. 16 del 06/03/2014, con il quale sono state apportate alcune modifiche alla normativa in materia di TASI prevista dalla Legge 147/2013 in particolare per quanto riguarda l'aliquota massima, le esenzioni, l'esclusione dei terreni agricoli;

DATO ATTO che nel regolamento comunale di Sorbolo, approvato con la citata deliberazione 13/2014 e nel regolamento comunale di Mezzani, approvato con la citata deliberazione 2/2014, approvati nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), i quali disciplinano anche l'applicazione della TASI:

1) vengono fissate le seguenti scadenze di pagamento:

- 16 Giugno
- 16 Dicembre
- 16 Giugno nel caso di versamento unico;

2) è stabilito che il versamento dovrà essere effettuato a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

3) che il versamento della TASI dovrà avvenire in autoliquidazione;

4) che con la delibera di approvazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TASI si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale, come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:
- pubblica sicurezza e vigilanza: € 298.278,33,
- tutela del patrimonio artistico e culturale: € 127.439,96,
- servizi cimiteriali: € 135.760,55,
- servizi socio-assistenziali: € 2.214.168,41,
- servizio di protezione civile: € 31.516,56,
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali: € 328.468,02,
- altri servizi: € 2.104.687,55;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Sorbolo n. 51 del 23/12/2017, esecutiva ai sensi di legge con la quale sono state definite le aliquote della TASI per l'anno 2018, confermando quelle stabilite per l'anno 2015-2016-2017 nella seguente misura:

- ALIQUOTA 2.0 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze);
- ESENTE per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli", per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI RURALITA' e per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Mezzani n. 37 del 19/12/2017, esecutiva ai sensi di legge con la quale sono state definite le aliquote della TASI per l'anno 2018, confermando quelle stabilite per l'anno 2015-2016-2017 nella seguente misura:

- ALIQUOTA 2.0 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze);
- ALIQUOTA 1.0 per mille (per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI RURALITA'););
- ESENTE per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" e per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili;

RITENUTO non necessario apportare modifiche in considerazione delle attuali esigenze di bilancio alle aliquote approvate nell'anno 2018 nella misura dianzi indicata;

QUANTO ALL'ALIQUOTA IMU:

TENUTO CONTO che l'art. 13 del citato D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, stabilisce le aliquote dell'imposta municipale propria nella misura sotto indicata, con possibilità per i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 di modificare le stesse, in aumento o in diminuzione, come segue:

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali,

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali,

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO

riduzione fino allo 0,1 per cento,

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, in quanto utilizzati esclusivamente per l'esercizio di arti e professioni o da imprese commerciali, nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, o nel caso di immobili locati;

DATO ATTO, secondo quanto stabilito dai commi 10 e 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 così come modificato dal comma 707 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014):

a) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b) che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi

o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

c) l'imposta municipale propria non si applica:

a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;

d) che il comma 380 dell'art. 1 della legge 24-12-2012 n. 228 ha soppresso la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per tutte le categorie catastali ad esclusione della categoria D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

e) che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

f) che il comma 17 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 cita: "Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo complessivo della riduzione del recupero di cui al presente comma è pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro";

g) che la lettera e), del comma 380, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ha soppresso il Fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della regione Siciliana e della regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;

h) che l'articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, alla lettera b) prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, del Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza

Stato-Città ed autonomie locali;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Sorbolo n. 51 del 23/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state definite le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2018 confermando quelle stabilite per l'anno 2015 e 2016-2017 nella seguente misura:

- Aliquota di base: 0,95 PER CENTO
- Aliquota abitazione principale: 0,4 PER CENTO;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Mezzani n. 37 del 19/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state definite le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2018 confermando quelle stabilite per l'anno 2015 e 2016-2017 nella seguente misura:

- Aliquota di base
0,95 PER CENTO
- Aliquota relativa ad immobili ad uso abitazione e relative pertinenze concesse in comodato a parenti ascendenti e discendenti in linea retta entro il 3° grado
0,60 PER CENTO
- Aliquota abitazione principale
0,4 PER CENTO;

RITENUTO non necessario in considerazione delle attuali esigenze di bilancio apportare modifiche alle aliquote approvate nell'anno 2018 nella misura dianzi indicata;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Mezzani n. 7 del 03/04/2012 con la quale sono stati determinati i valori medi delle aree fabbricabili poste nel territorio di tale Comune e dato atto che gli stessi valori non hanno subito modifiche nel corso degli anni successivi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Sorbolo n. 72 del 06/12/2017 con la quale sono stati determinati per l'anno 2018 i valori medi delle aree fabbricabili poste nel territorio di tale Comune;

RITENUTO di applicare anche per l'anno 2019 i valori delle aree fabbricabili determinati dai singoli Comuni di Sorbolo e Mezzani con le deliberazioni di cui sopra;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

QUANTO ALLA TASSA TARI:

DATO ATTO che il piano delle attività 2019 redatto dal gestore del servizio rifiuti Iren Ambiente spa, secondo quanto stabilito dalla dianzi citata Legge Regionale 23/2011 è in corso di approvazione da parte del Consiglio Locale di Parma e, di conseguenza, dal consiglio d'ambito di Atersir;

CONSIDERATO che fino alla definitiva approvazione da parte di ATERSIR del piano delle attività 2019 non possono essere approvate le tariffe TARI per l'anno 2019;

RITENUTO pertanto opportuno, in attesa della deliberazione del Consiglio d'Ambito di ATERSIR, confermare le tariffe in vigore durante l'anno 2018 così come approvate dal Consiglio Comunale di Sorbolo con deliberazione n. 2 del 17/02/2018 e dal Consiglio Comunale di Mezzani con deliberazione n. 2 del 16/02/2018;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, nr. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATA la Legge 06.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica, nonché contabile, espressi dal responsabile del servizio competente ai sensi degli artt. 49 - comma 1 - e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO l’allegato parere espresso dal revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 del TUEL 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 nr. 174 convertito in L. 07.12.2012 nr. 213;

RITENUTO di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile essendo propedeutica al Bilancio di Previsione, in corso di approvazione;

D E L I B E R A

1): QUANTO AL TRIBUTO TASI:

relativamente agli immobili posti in località SORBOLO:

a) Di confermare per l’anno 2019 le aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) nella stessa misura di quelle approvate per l’anno anno 2018:

- **ALIQUOTA 2.0 per mille** (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze);

- **ESENTE** per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli”, per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI RURALITA’ e per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili;

relativamente agli immobili posti in località MEZZANI:

b) Di confermare per l’anno 2019 le aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) nella stessa misura di quelle approvate per l’anno anno 2018:

- **ALIQUOTA 2.0 per mille** (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze);

- **ALIQUOTA 1.00 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI RURALITA’;

- **ESENTE** per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” e per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili;

c) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

d) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività

del comune;

- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento (tenendo conto che gli stessi sono rappresentati anche da contributi o rimborsi all'unione per l'espletamento delle funzioni:

- pubblica sicurezza e vigilanza: € 298.278,33,

- tutela del patrimonio artistico e culturale: € 127.439,96,

- servizi cimiteriali: € 135.760,55,

- servizi socio-assistenziali: € 2.214.168,41,

- servizio di protezione civile: € 31.516,56,

- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali: € 328.468,02,

- altri servizi: € 2.104.687,55;

e) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2019;

f) di dare atto, altresì, che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) di cui è parte la TASI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale Sorbolo n. 13 del 28/04/2014, esecutiva ai sensi di legge e con deliberazione del Consiglio Comunale Mezzani n. 02 del 27/03/2014, esecutiva ai sensi di legge;

2) QUANTO ALL'ALiquOTA IMU:

a) relativamente agli immobili posti in località SORBOLO:

Di confermare per l'anno 2019 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvate per il 2018 nella misura seguente:

- Aliquota di base: **0,95 PER CENTO;**
- Aliquota abitazione principale: **0,4 PER CENTO;**

b) relativamente agli immobili posti in località MEZZANI:

Di confermare per l'anno 2019 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvate per il 2018 nella misura seguente:

- Aliquota di base: **0,95 PER CENTO;**
- Aliquota relativa ad immobili ad uso abitazione e relative pertinenze concesse in comodato a parenti ascendenti e discendenti in linea retta entro il 3° grado: **0,60 PER CENTO;**
- Aliquota abitazione principale: **0,4 PER CENTO;**

c) di dare atto che tali aliquote decorrono **dal 1° gennaio 2019;**

d) di dare atto, altresì, che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU si rimanda ai Regolamenti per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) di cui è parte l'I.M.U., approvati con deliberazione del Consiglio Comunale di Sorbolo n. 13 del 28/04/2014, esecutiva ai sensi di legge e del Consiglio Comunale di Mezzani n. 02 del 27/03/2014, esecutiva ai sensi di legge;

e) di confermare i valori delle aree fabbricabili così come determinati per i rispettivi territori dai Comuni di Sorbolo e Mezzani con le deliberazioni in premessa citate;

3) QUANTO ALLA TASSA TARI:

a) Di confermare, in attesa delle deliberazioni dei Consigli locali e d'ambito di ATERSIR, le tariffe approvate per l'anno 2018 così come risultano dall'allegato 1) della presente deliberazione;

4) di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui al combinato disposto dell'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell'art. 13, comma 13/bis e 17 del D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., per le motivazioni esposte in premessa.

o_o_o_o

COMUNE DI SORBOLO MEZZANI

(Provincia di Parma)

PARERE EX ART. 49, COMMA 1 E ART. 147 BIS DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE I.U.C. PER L'ANNO 2019.

Il sottoscritto, Responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente deliberazione.

li 05-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. LA TORRE DOMENICO

Deliberazione di Consiglio del Commissario Prefettizio N. 4 del 05 Marzo 2019

COMUNE DI SORBOLO MEZZANI

(Provincia di Parma)

PARERE EX ARTT. 49, COMMA 1 E 147 BIS D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE I.U.C. PER L'ANNO 2019.

Il sottoscritto, Responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO – formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

li 05-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. LA TORRE DOMENICO

Deliberazione di Consiglio del Commissario Prefettizio N. 4 del 05 Marzo 2019

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
F.to DOTT. SERGIO POMPONIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to AVV. ELENA BEDUSCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio on line, per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to AVV. ELENA BEDUSCHI

Copia conforme all'originale.

Addi

Il Responsabile del procedimento
(firma apposta digitalmente)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ;

- è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/00)

Li _____
